

ULTIME MODIFICAZIONI al CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Il C.N.F., nella seduta consiliare del 12 Giugno 2008, ha deliberato di apportare alcune modifiche al Codice deontologico, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza ed il Mercato nel corso dell'audizione del 18/4/2008 con il Presidente Alpa, il V. Presidente Perfetti, il cons. Stefanelli ed il segretario Tirale.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- 1°)- All'art.17 bis - Modalità dell'informazione
al secondo comma, viene sostituita la formulazione "previa comunicazione" con quella "previa comunicazione tempestiva": la forma ed il contenuto del sito Web, utilizzato dall'avvocato devono essere comunicati al Consiglio dell'Ordine tempestivamente.
- 2°)- All'art.18/III - Rapporti con la stampa
La tenuta e la cura di rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome, e la partecipazione a rubriche fisse televisive o radiofoniche, non devono più ottenere il previo parere favorevole del Consoglio, ma devono essere solo previamente comunicate allo stesso.
- 3°)- All'art.24/IV - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
E' aggiunta all'inizio del detto comma, la frase "Ai fini della tenuta degli albi.....": nella previsione del dovere di comunicare tempestivamente la costituzione di associazioni professionali e l'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali, è specificata la motivazione della previsione medesima.
- 4°)- Art.45 - Accordi sulla definizione del compenso
E' aggiunta, dopo le parole di chiusura, la frase "fermo il principio disposto dall'art.2233 del Codice Civile".

Tale modifica è stata approvata a seguito del rilievo formulato dall'Autorità garante, che aveva auspicato l'integrazione del testo dell'art.45 con la formulazione "fermo il principio di libera determinazione del compenso".

Si trascrive il testo completo del detto art.2233 C.C. nella formulazione dopo la modifica apportata dal c.d. Decreto Bersani (d.l. 4/7/06 n.223, convertito nella legge 4/8/06 n.248):

C.C. - art.2233 (Compenso)

"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali." Il richiamo inserito nell'art.45 C.D.F. per cui, negli accordi sulla definizione del compenso, deve rimanere fermo il disposto dell'art.2233 C.C. risponde all'auspicio espresso dall'Autorità garante: la libera pattuizione con il cliente di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti è subordinata alle seguenti condizioni:

- a)- che la pattuizione non concreti una ipotesi di cessione del diritto in contestazione, vietata dall'art.1261 C.C., sempre e tutt'ora in vigore.
- b)- che i compensi pattuiti siano proporzionati all'attività svolta (cioè "adeguati all'importanza dell'opera ed al decoro della professione", come recita

il 2° comma del citato art.2233 C.C.).

- c)- che i patti fra avvocato e cliente siano redatti in forma scritta, a pena di nullità (come recita il 3° comma del detto art.2233 C.C., nella dizione vigente).

Il C.N.F.

nella sua delibera 12 Giugno 2008, sottolineando la natura di "fonti normative integrative del precetto legislativo" delle norme del codice disciplinare, concetto recentemente confermato dalle Sez.Unite della Cassazione con la sent.n.26810 del 20/12/2007, ha fra l'altro deliberato:

- a)- di chiedere alla Commissione per la revisione del codice deontologico forense di riesaminare il testo dell'art.17 ("Modalità dell'informazione") per una sua eventuale opportuna semplificazione.
- b)- di non accogliere i rilievi dell'Autorità garante relativi a:
- divieto di pubblicità comparativa e di pubblicità elogiativa previsto dall'art.17/4, in quanto tale divieto, contenuto nei codici deontologici di paesi comunitari quali la Francia e la Spagna, è compatibile con l'art.81 CE, in combinato disposto con l'art.10 CE ed integra una restrizione giustificata dall'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e della dignità della professione, pur rispettando i limiti di una corretta informazione volta a favorire la conoscenza pubblica di notizie sulla esistenza, identità ed attività dell'avvocato.
- c)- di mantenere il disposto dell'art.19, canoni III e IV, del Codice deontologico, relativi al divieto di accaparramento di clientela, per le stesse ragioni sopra esposte, precisando inoltre che le norme in questione sono volte alla tutela della professione da forme di acquisizione della clientela sicuramente illegittime e comunque scorrette.

===0o0===

Riteniamo valide e del tutto fondate le motivazioni espresse dal C.N.F. nella deliberazione in oggetto.

Le dette motivazioni rispondono ai principi di dignità e decoro, pur nella dovuta considerazione di una opportuna ~~informazione~~ informazione, nell'ambito di una corretta liberalizzazione dei servizi legali, sempre rispettando la tradizione di decoro, dignità e trasparenza che contraddistingue l'Avvocatura italiana.

Torino, 7 Luglio 2008.

Domenico Sorrentino